



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SESSA AURUNCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Sessa Aurunca, Dott.ssa Paola De Biasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N.326/23, passata in decisione all'udienza del 27.11.24, avente ad oggetto: accertamento negativo del credito e pendente

TRA

CESTRONE CORRADO, rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Domenico Libero Fasano ed el.te dom.to presso il suo studio

ATTORE

E

SELLA PERSONAL CREDIT S.p.A., già Consel S.p.A., in persona del procuratore speciale, Dott.ssa Alice Tosetto, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Paolo Minoli ed el.te dom.ta presso il suo studio

CONVENUTA

NONCHE'

I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dagli Avv.ti Ida Verrengia, Davide Catalano, Ida De Benedictis e Luca Cuzzupoli ed el.te dom.to come in atti

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

CONCLUSIONI

Come da verbale di causa del 27.11.24 e memoria depositata

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'istante conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace la Sella Personal Credit S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., per ivi sentir dichiarare non dovuta alla stessa la somma di Euro 711,00, per i ratei a lui richiesti per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, stante la correttezza delle trattenute operate, nonché dichiarare la regolare scadenza del finanziamento all'originaria data di aprile 2029, in luogo di luglio 2029, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della segnalazione nel Crif, nonché del danno non patrimoniale subito, nella misura complessiva di Euro 4000,00, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di giudizio, con attribuzione.

Si costituiva in giudizio la convenuta, depositando fascicolo con comparsa con cui deduceva la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di giudizio.

Stante le eccezioni formulate dalla convenuta, all'udienza di comparizione delle parti, l'attore veniva autorizzato alla chiamata in causa dell'I.N.P.S., il quale si costituiva in giudizio, depositando fascicolo con comparsa con cui deduceva l'incompetenza per materia del giudice adito e l'infondatezza della domanda, concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di incompetenza per materia del giudice adito e, nel merito, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di giudizio.

La causa veniva istruita a mezzo delle sole allegazioni documentali delle parti, essendo da questo Giudice stata

ritenuta superflua l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti all'udienza del 25.3.24. Indi, la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione all'udienza del 27.11.24 e, a tale udienza, riservata per la decisione.

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per materia, vertendosi nella specie in ipotesi di azione di accertamento negativo di un credito derivante da un finanziamento con cessione del V dello stipendio, per cui in alcun modo l'oggetto è costituito dalle trattenute effettuate sulla pensione dell'attore.

La domanda è nel merito solo parzialmente fondata.

Dalla documentazione agli atti di causa, si evince che l'I.N.P.S. provvedeva ad operare la trattenuta sulla pensione dell'attore anche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, oggetto delle richieste di pagamento da parte della Quinsservizi S.p.A., effettuate per conto della convenuta, ma le somme oggetto delle trattenute venivano versate dall'I.N.P.S. non alla convenuta, n.q. di cessionaria del credito, bensì alla Races Finanziaria S.p.A., cedente il credito, così come da comunicazione dello stesso Istituto inviata all'attore in data 11.3.22.

Tuttavia, non sussistono i presupposti per un'affermazione di responsabilità dell'Istituto chiamato in causa, atteso che effettivamente la cessione del credito alla convenuta non risulta comunicata allo stesso con la raccomandata a.r. del 4.12.19, richiamata dalla convenuta, e ricevuta in data 13.12.19, attinendo tale raccomandata soltanto ad una richiesta all'Istituto di provvedere ad effettuare la trattenuta di cessione del quinto sulla pensione, con successivo versamento ad essa convenuta.

Non vi è agli atti di causa, la comunicazione del 17.9.19 di avvenuta cessione del credito, richiamata dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione, laddove risulta una comunicazione del 17.10.19, recante quale destinatario il solo attore.

L'Istituto chiamato in causa ha poi dedotto che anche il Comune di Sessa Aurunca, ex datore di lavoro dell'attore, al momento del collocamento dello stesso a riposo, comunicava che le trattenute effettuate sullo stipendio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 erano state trasferite alla Races Finanziaria S.p.A., e ciò sebbene la cessione del contratto di finanziamento alla convenuta fosse risalente al mese di settembre 2019, così come desumibile dagli atti di causa (la convenuta ha infatti fatto riferimento ad una comunicazione di avvenuta cessione del credito del 17.9.19) per cui, in assenza di comunicazione circa l'avvenuta cessione del credito, lo stesso provvedeva a versare le trattenute operate sulla pensione alla convenuta solo a far data dall'1.7.20, anche se non risulta ben chiaro quando la cessione di finanziamento è stata allo stesso comunicata.

Per cui, ipotizzando che tale comunicazione sia pervenuta all'Istituto in ritardo rispetto all'avvenuta cessione del credito, risalente a settembre 2019, e tenuto conto anche dei tempi tecnici e procedurali necessari per l'inserimento dei dati nel programma informatico che dispone la liquidazione dei trattamenti pensionistici con le eventuali trattenute in favore di terzi, non appare configurabile una colpa dell'Istituto per l'avvenuto versamento dei tre ratei alla Races Finanziaria S.p.A., in luogo della convenuta.

Lo stesso Istituto ha poi anche prodotto una PEC della Set Service s.r.l., già Races Finanziaria S.p.A., così come da visura camerale prodotta, ricevuta in data 14.6.23, con cui la stessa, su richiesta del medesimo, riferiva che le trattenute relative alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2020 erano state già restituite alla convenuta (tale comunicazione è tuttavia successiva alle richieste di pagamento formulate dalla convenuta).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, pur non essendo alla convenuta addebitabile alcuna responsabilità in merito ai fatti per cui è causa (ed infatti, pur essendo la stessa stata resa edotta dall'attore con comunicazione del 25.9.20 dell'avvenuta effettuazione delle trattenute, deve ritenersi comunque l'assenza di colpa, atteso che effettivamente le somme relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020, non venivano poi alla stessa versate. Inoltre, il pagamento eseguito dall'Istituto in favore della Races Finanziaria non poteva produrre alcun effetto liberatorio per l'attore, ex art. 8 del contratto, producendosi tale effetto soltanto con l'effettivo incasso del pagamento da parte della convenuta), deve escludersi la sussistenza del credito vantato dalla convenuta, per cui la stessa non ha diritto di modificare il piano di ammortamento con scadenza a luglio 2029, anziché aprile 2029.

Va invece rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni in quanto non provata, attesa la non configurabilità di un comportamento colposo sia parte della convenuta che da parte dell'I.N.P.S..

Pertanto, il ritardo nei versamenti dei finanziamenti con cessione dello stipendio o della pensione non vengono segnalati nel SIC (sistema d'informazioni creditizie), né l'attore risulta segnalato nel CRIF (Centrale Rischi Finanziari) quale soggetto a rischio, come da lui stesso riconosciuto.

In ogni caso, l'attore non ha provato che dalla mancata erogazione di un prestito personale, nonché dalla mancata concessione di una carta di credito (di certo non ascrivibili ai fatti per cui è causa), siano derivati non meglio precisati danni patrimoniali derivanti dalla impossibilità di eseguire delle spese incombenti e necessarie.

Quanto al prospettato danno non patrimoniale, la S.C. ha escluso la risarcibilità dello stesso nelle ipotesi di meri disagi che non assurgano a lesione di diritti costituzionalmente garantiti, lesione che deve peraltro rivestire carattere di gravità. Né vi è prova di un danno all'immagine.

La domanda va pertanto parzialmente accolta.

Stante la soccombenza parziale reciproca, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, ivi comprese quelle tra l'attore e l'Istituto chiamato in causa.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Sessa Aurunca definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cestroni Corrado c/ Sella Personal Credit S.p.A., così provvede:

1) in accoglimento parziale della domanda, dichiara l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore per Euro 711,00, per avvenuta restituzione alla stessa delle somme trattenute dall'I.N.P.S per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, con la conseguenza che il finanziamento dovrà scadere alla data di aprile 2029, e non a luglio 2029, e rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni, in quanto non provata;

2) compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in SESSA AURUNCA il 03-01-2025

Il Giudice di Pace
Dott. PAOLA DE BIASIO